COMUNE DI ALBERA LIGURE Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 5

ORIGINALE / COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **SETTE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 21.00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	LOVOTTI Renato	SI	
2	SORLINO Valter	SI	
3	GAZZOLI Giovanna	SI	
4	BANCHERO Roberto	SI	
5	BIGLIERI Fabiana	SI	
6	VERGAGNI Stefania	NO	SI
7	DAGLIO Ilaria	SI	
8	MARCENARO Mauro	NO	SI
9	BISIO Valentino	NO	SI
10	CERDA Luca	SI	
11	NEGRUZZO Fabio	SI	
	TOTALE	8	3

Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico MASSACANE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Renato LOVOTTI – Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenico MASSACANE

REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Renato LOVOTTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del DI n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del DI n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del DI n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione";
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

CONSIDERATO che il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- il Dl n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il Dl n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate Riscossione;

CONSIDERATO inoltre che:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd nl 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

RITENUTO per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

VISTI il T.U. all'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) ed il D. Lgs. 118/2011;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge

DELIBERA

- 1. Di affidare, in riferimento anche alle partite pendenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.
- 2. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, al fine di garantire la tempestività delle relative attività istituzionali.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE f.to Renato LOVOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Domenico MASSACANE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Responsabile della pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 11/02/2025 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 11/02/2025

Il Segretario Comunale f.to Domenico MASSACANE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

in è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del

Si certifica che la suestesa deliberazione:

TOEL 207/2000.			
Addì, 07/02/2025	Il Segretario Comunale f.to Domenico MASSACANE		
è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.	134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il		
Addì,	Il Segretario Comunale		

Copia conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo

Albera Ligure, lì 11/02/2025

Il Segretario Comunale Domenico MASSACANE